

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Regolamento lavori, servizi e forniture in economia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2013

INDICE

TITOLO I- PRINCIPI

ART.1 - Oggetto

ART.2 - Definizioni e limiti di importo

ART.3 - Modalità di esecuzione in economia

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

ART.4 - Lavori in economia

ART.5 - Forniture in economia

ART.6 - Servizi in economia

TITOLO III - I SOGGETTI

ART.7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia

TITOLO IV - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

ART.8 - Interventi in amministrazione diretta

ART.9- Affidamento diretto

ART.10 - Affidamento con procedura negoziata

ART.11 - Criteri di scelta dell'affidatario

ART.12 - Atti e documenti della procedura

ART.13 - Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture

ART.14 - Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ART.15 - Interventi d'urgenza

ART.16 - Lavori di somma urgenza

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI
TECNICI IN ECONOMIA**

ART.17 - Disposizioni speciali per i servizi legali

ART.18 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

ART.19 - Garanzie

ART.20 - Adeguamento prezzi

ART.21 - Perfezionamento dell'affidamento

ART.22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

ART.23 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture

ART.24 - Riserve e contestazioni

ART.25 - Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

ART.26 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.27 - Verifica e collaudo

ART.28 - Mezzi di Tutela

ART.29 - Abrogazione norme e entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per per l'acquisizione di lavori beni e servizi in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
 - a) all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»);
 - b) all'art. 204 del Codice – acquisizione in economia di lavori concernenti i beni mobili e immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale compresi gli scavi archeologici;
 - c) all'articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) al capo III del titolo VIII ed al capo II del titolo IX della parte II del D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito semplicemente «Regolamento»);
 - e) agli artt. 329 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - f) all'art. 267 del DPR 207/2010 – servizi attinenti l'ingegneria ed architettura inferiori a 100.000 euro;
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa;
3. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme civili in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici;
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all'articolo successivo o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Art. - 2 Definizioni e limiti di importo

1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi comprese eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto¹. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Le soglie di importo massime per le quali sono ammissibili il ricorso alle procedure in economia sono quelle previste dalla normativa vigente². Tali importi sono automaticamente adeguati nel presente regolamento dalle relative disposizioni di modifica.

¹ Art.29 Codice

² Art.125 c. 9 Codice

4. Le ulteriori soglie stabilite dal presente regolamento, che costituiscono limiti interni all'Amministrazione, come pure l'elencazione delle acquisizioni di cui ai successivi articoli 4,5 e 6 sono modificabili con provvedimento dell'organo esecutivo per mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 4 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia sino all'importo di euro 200.000,00 i seguenti lavori :
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza, specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;

- d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 224 del Regolamento;
 - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
 - k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, sino all'importo di euro 200.000,00, i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

4. I lavori sopra indicati possono essere eseguiti in amministrazione diretta esclusivamente sino all'importo di euro 50.000,00.

Art. 5 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 193.000 euro, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) Acquisto di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, autobus, scuolabus, materiali di ricambio ed accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi.
- b) Spese per il funzionamento delle autorimesse, magazzini ed officine e relativi impianti ed apparecchiature.
- c) acquisto e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività comunali, nonché per le scuole e i relativi impianti;
- d) acquisto beni di ricambio per impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali : elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti irrigazione, arredo urbano e fontane;
- e) acquisto di materiale vegetale, in sostituzione dell'esistente presso il patrimonio verde comunale, quale: piante, fiori , prato e vario;
- f) acquisto di giochi per aree verdi e scuole, arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi e per il verde pubblico;
- g) acquisto e manutenzione di computers, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa e fotoriproduttori, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo;
- h) acquisto carta, stampati, registri, generi di cancelleria, stampe, libri, gazzette e bollettini, collezioni, riviste, giornali e valori bollati;
- i) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni in generi, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie e mostre;
- j) acquisto vestiario e indumenti da lavoro, di uniformi, confezioni di divise, buffetteria, armamento ed equipaggiamento;
- k) acquisto e manutenzione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
- l) acquisti e manutenzione di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e alla Protezione Civile;
- m) acquisto di combustibili per riscaldamento, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo energetico;
- n) acquisto di toponomastica e numerazione civica, materiali per sgombero neve e materiali antigelo, segnaletica verticale ed orizzontale, semafori;
- o) acquisto di sabbia, ghiaia, pietrisco, bitumato e altri inerti per la sistemazione di strade e piazze e loro pertinenze;

- p) acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza aziendale;
 - q) acquisto di beni per soggiorni climatici per minori e anziani;
 - r) acquisto di detersivi, materiali vari ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici e servizi pubblici, nonché per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - s) forniture per le mense aziendali e scolastiche;
 - t) forniture per i servizi sociali;
 - u) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; acquisto e predisposizione di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato; altre spese necessarie per le consultazioni elettorali;
 - v) acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori alla prestazione di servizi previsti nel presente regolamento.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 193.000 euro, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) Riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, autobus, scuolabus e relativi impianti;
 - b) riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva e del centro elaborazione dati, della strumentazione tecnica e del relativo materiale accessorio, radio telefoni e acquisto di software;
 - c) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti e aggiornamenti software;
 - d) rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche dati; riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e diffusione di documenti/periodici d'informazione/stampati speciali/etc.; servizi di tipografia e litografia; spese per copie; spese per pubblicazioni e divulgazioni di bandi di gara e concorsi; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
 - e) servizi di buffet in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, mostre, servizi elettorali e di protezione civile;
 - f) riparazione di attrezzature e materiale ginnico-sportivi, nolo di tribune, palchi, di sedie, di servizi igienici, di impianti audio, impianti luce e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e alla Protezione Civile;
 - g) servizi di noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali : elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti irrigazione, arredo urbano e ludico e fontane, pulizia condotte fognarie e pozzi neri;
 - h) servizi di sistemazione del verde pubblico, quali: servizi di sfalcio e raccolta del materiale nelle aree a verde comunali e potatura piante;

- i) servizi relativi alla redazione, tenuta e aggiornamento degli inventari, servizi di consulenza fiscale e tributaria e servizi di certificazione aziendale;
- j) servizi cimiteriali e servizi funebri per persone indigenti e non;
- k) servizi di pulizia edifici comunali; servizi di disinquinamento e disinfezione e disinfestazione di edifici pubblici;
- l) servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione di aree verdi, strade e relative pertinenze;
- m) servizio di fornitura pasti e generi alimentari, servizi per le mense scolastiche;
- n) servizi legali e di attività e consulenze professionali qualora non diversamente normate da leggi, statuti e regolamenti, nonché servizi per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi e rilevazioni;
- o) servizi di brokeraggio e conseguenti contratti assicurativi per dipendenti, amministratori nonché per beni mobili ed immobili; servizi bancari, finanziari (escluso il servizio di tesoreria)) e contratti di leasing;
- p) servizi per soggiorni climatici per minori e anziani;
- q) svolgimento di corsi di istruzione e addestramento del personale. Gestione di conferenze, convegni, riunioni e di informazione varia;
- r) servizi di trasporti di persone e cose, , spedizioni;
- s) servizi di telefonia fissa e mobile;
- t) servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per Amministratori e Personale;
- u) servizi prestazioni notarili e di agenzia per registrazione, trascrizione e volture dei contratti, nonché per visure alla Conservatoria dei registri immobiliari ed al Catasto;
- v) servizi di agenzia per assunzione temporanee di personale (interinale);
- w) servizi per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi di formazione;
- x) servizi di trascrizione di audio registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale e di altri organi istituzionali, di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- y) servizi informativi e di stampa;
- z) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- aa) prestazioni di servizi socio-assistenziali e culturali;
- bb) prestazioni di servizi per l'assistenza scolastica;
- cc) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, nonché prestazioni sanitarie ex legge 626/94;
- dd) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
- ee) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- ff) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali e trasloco di mobili ed arredi;
- gg) servizi di custodia cani randagi;
- hh) servizi di dipintura di edifici e del patrimonio comunale;
- ii) prestazione indispensabili per assicurare la continuità del servizio d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia previsti dal

presente regolamento.

TITOLO III - I SOGGETTI

Art. 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia

1. L'amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell'ente.

TITOLO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 8 - Interventi in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo precedente opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario assunto nel rispetto delle norme di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 9 - Affidamento diretto

1. Per le acquisizioni il cui importo stimato è inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto e sono disposte con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio a seguito di trattativa diretta;
2. In caso di affidamento diretto il Responsabile del Servizio dovrà attestare in sede di provvedimento di affidamento che il prezzo negoziato è congruo ed è vantaggioso per l'Amministrazione.
3. Nell'attività di verifica potrà avvalersi di listini o prezziari pubblici ovvero di prezzi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP S.p.a. vigenti.
4. Resta impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento:
 - a) di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;
 - b) di procedere all'affidamento con la procedura negoziata di cui al successivo articolo in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica e in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio specificato con la determinazione a contrattare.

Art. 10 – Affidamento con procedura negoziata

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo il responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata [dal

Responsabile del Procedimento] con una o più delle seguenti modalità:

- a) Indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
 - b) Indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
 - c) Utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del Regolamento di esecuzione, nel rispetto del principio di rotazione.
 - d) Soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di lavori, servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente regolamento nelle ipotesi previste dall'art. 125 commi 6 e 10.

Art. 11 – Criteri di scelta dell'affidatario

1. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
 - b) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti di progetto e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Per i lavori l'aggiudicazione è effettuata esclusivamente con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.
3. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse ritenuta anormalmente bassa, la valutazione verrà effettuato in contraddittorio con l'offerente ai sensi della vigente normativa.

Art. 12- Atti e documenti della procedura

1. L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare, da obblighi di comunicazione né dall'obbligo di post informazione di cui all'art. 331 terzo comma del Regolamento di esecuzione. Con il provvedimento di affidamento si dovrà dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo

- regolano, in particolare quelle previste al precedente articolo 10, e dovranno essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare.
2. La procedura negoziata di cui al precedente articolo 10 è preceduta da determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo di Legge:
 - a) L'approvazione del progetto di acquisizione e relativi allegati qualora non effettuata e/o del preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
 - b) L'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del Regolamento di esecuzione in caso di servizi e forniture, ed in analogia allo stesso nel caso di affidamento di lavori;
 - c) Il Codice Identificativo di Gara³, in quanto necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) Il Codice Unico di Progetto⁴ degli investimenti pubblici, in quanto necessario;
 - e) Le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni CONSIP S.p.a.⁵ in quanto necessario;
 3. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica *ovvero* utilizzando forme di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento. Nel caso di intervento d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo;
 4. Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento mentre, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice;
 5. L'apertura delle offerte economiche è effettuata in seduta pubblica. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che è trasmesso al Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva;
 6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario superiori a 40.000,00 euro è soggetto ad avviso pubblico di post informazione.⁶
 7. In virtù di quanto previsto agli articoli 121 comma 1 e 125 comma 14 del Codice, alla procedura negoziata si applicano le seguenti norme del Codice:
 - a) art. 11 commi 6, 7, 10, 10 bis;
 - b) art. 13, ed in particolare il comma 2 lett. b);
 - c) art. 68 secondo comma;
 - d) art. 73 comma 4;
 - e) art. 74 comma 3;
 - f) art. 79 comma 5;

Art. 13 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture

³ Art.3 c.1 delibera Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici

⁴ Art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3

⁵ Art.26 c.1 L. 23 dicembre 1999, n.488

⁶ Art.173 c.2 e art.331 del Regolamento di esecuzione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice dei Contratti. Nel caso di procedura negoziata ai sensi del precedente art. 12, il soggetto invitato alla gara può concorrere in associazione anche con un soggetto non invitato ⁷.
2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 – Requisiti di ordine generale -, 39 – Requisiti di idoneità professionale -, 40 – Qualificazione per eseguire i lavori -, 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi – e 42 – Capacità tecnico professionale dei fornitori e prestatori di servizi - 90, comma 7 del Codice, ed è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'Amministrazione potrà effettuare i controlli sulle dichiarazioni sopra indicate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Qualora dai controlli sopra indicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti nel caso in cui dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese dall'affidatario del lavoro servizio e forniture, risultassero dichiarazioni mendaci.
7. In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa l'utilizzo della predetta facoltà è rimessa al responsabile del procedimento.

Art. 14 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

1. Per interventi di manutenzione di pronto intervento che per loro natura non sono predeterminabili per quantità e momento di esecuzione, è facoltà dell'Amministrazione stipulare contratti a misura per un durata ed un importo massimo predefiniti. L'importo del contratto è determinato tenuto conto delle voci di spesa storica più usuali o ricorrenti, per un periodo pari alla durata dell'atto da stipulare. L'importo così stabilito determina la soglia del contratto ai fini del nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento per la scelta dell'affidatario.
2. Il contratto è stipulato esclusivamente a misura con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui al comma precedente, per un periodo temporale predeterminato, comunque non superiore a quattro anni, ed entro un limite di spesa prefissato.
3. Stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

⁷ Art.37 c.12 Codice

Art. 15 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 16 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, si applica l'art. 176 del Regolamento.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

Art. 17 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza attribuita al Responsabile del Servizio, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici ⁸

1. I servizi tecnici sono così individuati:

a. Servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti:

- la redazione del progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
- la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- le analisi di laboratorio, le prove di carico;
- il collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi funzionali necessari ai lavori;

b. Servizi tecnici di supporto ai compiti del responsabile unico del procedimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture ,

c. Le attività di verifica del progetto previste alla Parte II Tit. II capo II del Regolamento di esecuzione;

d. Altri servizi di cui l'allegato IIA, categoria 12 del Codice dei Contratti ed in particolare:

- i servizi di pianificazione urbanistica (generale e attuativa), paesaggistica o di redazione di piani di settore (telefonica ecc.) con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a);
- collaudi statici e specialistici;
- visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;
- perizie di stima;
- indagini ed accertamenti, comunque denominati, relativi alle matrici ambientali (a titolo esemplificativo: acustica, ecc.), alle caratteristiche dei suoli (indagini geologica, geognostica, idrogeologica, geotecnica, compatibilità idraulica ecc.), ed alle caratteristiche degli edifici (antisismica e antincendio);
- supporto agli atti di pianificazione comunque denominati;
- servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale.
- progettazione delle forniture e servizi;
- il servizio di direttore dell'esecuzione del contratto;
- verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura e/o servizi;

2. Per i servizi previsti alla lettera d) del precedente comma trovano applicazione le norme del presente regolamento previste per i servizi generali ed in particolare gli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 .

3. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo è subordinato alla previa verifica delle effettive necessità e convenienza complessiva del ricorso a soggetti esterni all'ente.

4. Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:

- Per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura indicati alla lettera a) sino all'importo di 100.000,00 euro;
- Per i servizi tecnici indicati alle lettere b), c) e d) sino all'importo di 193.000,00 euro;

5. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo.

6. I servizi tecnici di cui al comma 1 lettere a) di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 100.000,00, sono affidati secondo quanto previsto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione.

⁸ Deteremine Autorità 4-2007 e 5-2010

7. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ai euro 193.000,00 sono affidati con le modalità previste agli artt. 10, 11 e 12.
8. Fatte salve motivate esigenze tecniche o connesse al risultato dell'attività amministrativa, ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 4 e 5 qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00;
 - non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o del provvedimento di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nel provvedimento di affidamento.
10. Nel caso di affidamenti di progettazioni da porre a base di gara ed in ogni caso di progettazioni esecutive i progettisti dovranno essere muniti della polizza prevista dall'art. 111 del Codice dei contratti e dall'art. 269 del Regolamento di esecuzione.
11. Nel caso di affidamento dei servizi previsti dalla lettera c) comma 1, del presente articolo -attività di verifica - dovrà presentare la propria polizza professionale generale per la sua attività integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca le condizioni per lo specifico progetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 comma 1 lettera b) del Regolamento di esecuzione.
12. Per tutti gli altri servizi le garanzie potranno essere prestate secondo quanto indicato al successivo articolo 19.

Art. 19– Garanzie

- I soggetti candidati agli affidamenti di cui all'art. 9 sono esonerati dalla presentazione della cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del Codice.
- I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 113 del Codice dei Contratti, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.
- I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
- Resta salva la possibilità da parte del responsabile unico del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni/polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell'acquisizione e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna.

Art. 20 – Adeguamento prezzi

- Per le acquisizioni eseguite in economia non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile.

2. In deroga a quanto indicato al precedente comma trova applicazione il comma 4 e seguenti del l'art. 133 del Codice dei Contratti nel caso di lavori e l'art. 115 nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture ⁹.

Art. 21 Perfezionamento dell'affidamento

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino all'importo di 40.000,00 euro, il Responsabile del Servizio comunica alla Ditta l'avvenuta aggiudicazione, il corrispettivo, le modalità di esecuzione del pagamento. Il contratto si intende stipulato, secondo l'uso del commercio, ad avvenuta ricezione da parte della Ditta della comunicazione di cui sopra, fatta salva ogni altra forma prevista per legge.
2. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra 40.000,00 e 193.000,00 euro, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto redatto con la forma della scrittura privata. ¹⁰
3. L'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 193.000,00 euro e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 40.000,00 euro, si perfeziona con la stipulazione del contratto d'appalto redatto per atto pubblico amministrativo.

Art. 22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 23 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture

1. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 euro la contabilità è redatta in forma semplificata con le modalità previste dall'art. 210 del Regolamento;
2. Negli altri casi trovano applicazione gli art. 203 e seguenti del Regolamento.
3. Per forniture e servizi la contabilità è redatta in forma semplificata mediante accertamento sulle fatture di spesa o equipollente documento fiscale della corrispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali.
4. Nel caso di contabilità in forma semplificata, la liquidazione è effettuata entro sessanta giorni, dal ricevimento della fattura di spesa o equipollente documento fiscale. I singoli atti di cottimo possono prevedere anche tempistiche diverse da quelle indicate in ragione della natura e della tipologia della prestazione.
5. La liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ¹¹ o alla presentazione di dichiarazione sostitutiva ¹².

⁹ Art.133 c.4 e art.115 Codice

¹⁰ Art.334 c.2 regolamento di esecuzione

¹¹ Art.6 regolamento di esecuzione

¹² Art. 4 c.14 bis del DL 70/2011

6. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo. Si applicano gli artt. 143, 205 e 337 del Regolamento.

Art. 24 – Riserve e contestazioni

1. Le eccezioni le riserve e i reclami riguardanti l'esecuzione di lavori forniture e servizi sono effettuati conformemente a quanto disposto dagli artt. 190, 191, 201, 307 e 323 del Regolamento.

Art. 25 - Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del Regolamento. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000.
2. Sono altresì ammesse variazioni ed addizioni ai sensi dell'art. 132 del Codice e dell'art. 161 del regolamento per i lavori, e varianti ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Codice e dell'art. 311 del Regolamento, per i servizi e le forniture.
3. La determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto avviene con modalità e forme previste dal Regolamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 26 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento, mediante ordine dallo stesso sottoscritto, anche con firma digitale, contenente gli estremi dell'ufficio ordinante e del contratto di riferimento.
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a verifica di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione del contratto così come previsto dagli artt. così come previsto dagli artt. 237 e 325 del Regolamento.
2. Per tutte le acquisizioni in economia cui si applica la contabilità semplificata la certificazione o attestazione di regolare esecuzione è sostituita dal visto del direttore lavori/responsabile dell'esecuzione sulla fattura a saldo delle prestazioni attestante che le stesse sono state eseguite a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il visto è confermato dal Responsabile del procedimento qualora soggetto diverso dal direttore lavori/responsabile dell'esecuzione.

Art. 28 – Mezzi di Tutela

1. Sono applicabili ai contratti di cottimo i seguenti articoli del Codice dei Contratti:
 - a) Art. 134. Recesso

- b) Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione *ovvero* in caso di perdita dei requisiti di qualificazione;
 - c) Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo;
 - d) Art. 239. Transazione;
 - e) Art. 240. Accordo bonario.
2. Trova in ogni caso applicazione l'art. 146 del Regolamento, disposizione applicabile in via analogia anche per servizi e forniture. In tali casi i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione sono posti a carico dell'esecutore, anche avvalendosi sull'eventuale garanzia contrattuale o sulla rata a saldo.

Art. 29 – Abrogazione norme e entrata in vigore

1. Si intendono abrogate tutte le disposizioni del precedente regolamento.
2. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di seconda pubblicazione all'albo, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.